



LAVORO

ACCESSORIO

Nuove modalità di utilizzo dei Voucher La comunicazione preventiva

in vigore
dal
8/10/2016

art. 49, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185)

a chi si applica

a chi NON si applica

dati da comunicare

modalità

sanzioni

esempio

a chi si applica

I committenti imprenditori o professionisti sono tenuti ad effettuare comunicazione preventiva di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

a chi NON si applica

Non rientrano nel suddetto obbligo i soggetti che non esercitano attività in forma di impresa (enti pubblici, imprese familiari, attività non commerciali) o professionale, ed i soggetti non titolari di partita IVA.

dati da comunicare

La comunicazione preventiva, da inoltrare **almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione** mediante sms o posta elettronica alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) deve contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici del lavoratore (nome, cognome, data e luogo di nascita) o in alternativa il solo Codice Fiscale
- Luogo della prestazione

Gli **imprenditori NON agricoli ed i professionisti** sono tenuti inoltre ad indicare la **data e ora di inizio e di fine** della prestazione lavorativa, mentre gli **imprenditori agricoli** la **durata della prestazione** con riferimento ad un **arco temporale non superiore a tre giorni**.

modalità

La comunicazione va effettuata esclusivamente **a mezzo sms o posta elettronica**. Tuttavia si evidenzia che le modalità applicative saranno individuate con successivo decreto del Ministero del Lavoro. Nelle more si ritiene che tale adempimento, salvo i casi in cui le DTL abbiano già precedentemente istituito apposito canale (vedi ad esempio DTL di Siena), possa ritenersi regolarmente osservato mediante l'utilizzo della procedura di comunicazione preventiva ancora attivabile sulla piattaforma telematica dell'Inps (servizi online).

In alternativa potrebbe risultare efficace la comunicazione inoltrata ai canali del Ministero del Lavoro già attivi per la ricezione delle comunicazioni relative al lavoro intermittente (come suggerito anche nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo) ai seguenti recapiti:

sms: 3389942256

posta elettronica: intermittenti@pec.lavoro.gov.it

sanzioni

La mancata comunicazione fa scattare l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 400,00 ed un massimo di € 2.400,00 per ciascuna omissione e per ciascun lavoratore.

Relativamente a tale sanzione non risulterà evidentemente applicabile la procedura di diffida prevista dall'Art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

Resterebbe invece percorribile la procedura di riduzione delle sanzioni amministrative (L.689/81) che potrebbe in ogni caso contenere la sanzione nel limite massimo di 800,00 euro qualora sanata entro 60 gg. dalla notifica.

esempio

comunicazione prevista per imprenditori NON agricoli e professionisti

Si comunica, ai sensi art. 49, c.3 del D.Lgs. 81/2015 l'attivazione di una prestazione di lavoro accessorio regolata con il sistema dei "voucher":

- Ragione sociale committente;
- Codice Fiscale del committente;
- Nome e Cognome, luogo e data di nascita del prestatore (o solo codice fiscale);
- Data inizio prestazione ed ora;
- Data fine prestazione ed ora;
- Indirizzo della sede in cui ha luogo la prestazione.

14 ottobre 2016

a cura di Debora Graziano e Massimiliano De Bonis